# REGOLAMENTO (CEE) N. 1862/74 DEL CONSIGLIO

## del 15 luglio 1974

## che modifica il regolamento (CEE) n. 765/68 che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1602/74 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2723/71 (4), ha fissato la restituzione alla produzione, applicabile sino al 30 giugno 1975 allo zucchero utilizzato nella fabbricazione di taluni prodotti chimici che possono essere ottenuti dallo zucchero o da materie prime amidacee, a un importo pari al prezzo d'intervento della zona di trasformazione diminuito di 13,30 unità di conto per 100 chilogrammi; che tale importo è stato stabilito tenendo conto del fatto che si doveva evitare di scoraggiare l'utilizzazione dei cereali per la fabbricazione dei medesimi prodotti chimici;

considerando che all'atto della fissazione dell'importo di 13,30 unità di conto, il prezzo di approvvigionamento del granturco ai fini del calcolo della restituzione alla produzione nel settore dei cereali è stato fissato a 6,80 unità di conto per 100 chilogrammi; che, in conformità del regolamento (CEE) n. 1132/74 del Consiglio, del 29 aprile 1974, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso (5), tale prezzo d'approvvigionamento per il granturco, a decorrere dal 1° agosto 1974, passerà a 8,20 unità di conto per 100 chilogrammi; che a decorrere da tale data e in funzione di tale aumento occorre pertanto modificare l'importo di 13,30 unità di conto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 5 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 765/68 l'importo di « 13,30 unità di conto » è sostituito dall'importo di « 16,00 unità di conto ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1974.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Christian BONNET

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 172 del 27. 6. 1974, pag. 7.
(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 2.
(5) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 24.